

COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 Data 08/04/2021	OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021
--------------------------	--

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di aprile alle ore 16.40 nell'aula consiliare, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione urgente ed in prima convocazione con l'intervento dei signori:

SINDACO: Avv. Antonio Sabino (presente)

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	CECERE GIOVANNI	SI	
2	CARANDENTE TARTAGLIA IMMACOLATA	SI	
3	MIGLIACCIO MARINA	SI	
4	ESPOSITO ANTONIO	SI	
5	GOLIUSO ADELE	SI	
6	PAPARONE LORENZO	SI	
7	COPPOLA RAFFAELE	SI	
8	ESPOSITO GENNARO	SI	
9	PARAGLIOLA FERDINANDO	SI	
10	SANNINO ANGELA	SI	
11	FIorentino MARIANNA	SI	
12	ORLANDO MARGHERITA		SI
13	DI ROBERTO ROSARIO	SI	
14	NIGLIO ALESSANDRO		SI
15	CASTELLONE GENNARO	SI	
16	SECONE DAVIDE	SI	
17	CELANO FILIPPO	SI	
18	LUCCHESI VINCENZO	SI	
19	ROLLIN GIUSEPPINA	SI	
20	CAPUOZZO ROSA	SI	
21	RUSCIANO FRANCESCA		SI
22	SANTORO GIOVANNI	SI	
23	VACCARO CELESTINO		SI
24	DI CRISCIO GABRIELE		SI

Risultano presenti n. 20 Consiglieri incluso il sindaco


Presiede il Sig. Cecere Giovanni nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Gilda Zolfo.

Il Presidente del Consiglio Comunale

constatato che c'è il numero legale dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dell'argomento in oggetto, inserito nell'o.d.g.

Nominati scrutatori i Sigg. Goliuso, Lucchese, Fiorentino



PROPOSTA DEL SETTORE AA.GG. E TRIBUTI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021


Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28/01/2021 veniva approvata l'istituzione del canone unico patrimoniale e la disciplina provvisoria, in attesa di approvazione del nuovo regolamento;
- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*



- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

-) Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone COSAP , ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di CC .n.45 del 27/03/1999
-) Delibera di C. C. n.41 del del 04/06/2019 di conferma delle tariffe per l'applicazione della COSAP in vigore relative alla deliberazione GM n.153/2010
-) Delibera di GM n.38 del 22/0/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ;
-) Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 12/11/2013

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola di numero 72 articoli ed allegato categorie Strade.


RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;



RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*."
- il Decreto del Ministro degli Interni del 13 gennaio 2021 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 10/03/2021 dal Responsabile del Settore I Affari Generali e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 12/03/2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;


DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

SI PROPONE DI

DELIBERARE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Decorrenza 1 gennaio 2021*, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836 , composto di n.72 Articoli comprensivo dell'allegato riportante le categorie di strade , riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - ⊗ Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone COSAP, ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di CC .n.45 del 27/03/1999;
 - ⊗ Delibera di C. C. n.41 del del 04/06/2019 di conferma delle tariffe per l'applicazione della COSAP in vigore relative alla deliberazione G. M. n.153/2010;
 - ⊗ Delibera di G. M. n.38 del 22/0/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
7. di dare mandato al responsabile del settore affari generali e tributi di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto.
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000;

IL CAPO SETTORE I
Affari Generali e Tributi
Dott. Giovanni Orlando



Il Consiglio Comunale

Dato atto che:

- si passa alla discussione del punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021".

L'esposizione integrale degli interventi inerenti all'argomento in questione è riportata nel resoconto stenografico della seduta che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

- si passa alla votazione sull'emendamento originario proposto dalla maggioranza acquisito al protocollo generale dell'ente al nr. 13834/2021 in data 7/4/2021;

Si passa alla votazione sull'emendamento:

Presenti 21 consiglieri, assenti 4 consiglieri (Orlando, Niglio, Rusciano, Vaccaro)

Presenti	21
Votanti	21

Con voti espressi per appello nominale

favorevoli: 14

astenuti: 1 (Di Criscio)

contrari: 6 (Secone, Celano, Lucchese, Rollin, Capuozzo, Santoro)

DELIBERA

di approvare l'emendamento proposto dalla maggioranza con nota prot. 13834/2021 del 7/4/2021 avente ad oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale".

Si passa alla votazione sul Regolamento emendato

Presenti 21 consiglieri, assenti 4 consiglieri (Orlando, Niglio, Rusciano, Vaccaro)

Presenti	21
Votanti	21

Con voti espressi per appello nominale

favorevoli: 13

astenuti: 3 (Esposito Gennaro, Santoro, Di Criscio)

contrari: 5 (Secone, Celano, Lucchese, Rollin, Capuozzo)

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera di consiglio comunale avente ad oggetto: “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021”, come emendato.

Si passa alla votazione sulla immediata esecutività:

Presenti 19 consiglieri, assenti 6 consiglieri (Orlando, Niglio, Coppola, Rusciano, Vaccaro, Di Criscio)

Presenti	19
Votanti	19

Con voti espressi per appello nominale

favorevoli: 12

astenuti: 2 (Esposito Gennaro, Santoro)

contrari: 5 (Secone, Celano, Lucchese, Rollin, Capuozzo)

DELIBERA

di conferire alla presente carattere di immediata esecutività.

Del che è verbale.

COMUNE DI QUARTO
(Città Metropolitana di Napoli)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	8
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 18 - Accertamento.....	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	10
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	11
Articolo 21 – Riduzioni.....	11
Articolo 22 - Esenzioni.....	12
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -.....	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	13
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	13
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	14
Articolo 29 - Riduzione del diritto.....	15
Articolo 30 - Esenzione dal diritto.....	15
Articolo 31 - Pagamento del diritto.....	15
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	15
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	16
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	16
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	16
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	16
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	16
Articolo 37 - Domanda di occupazione.....	17
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	18
Articolo 40 - Durata dell’occupazione.....	18
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	19

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	19
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	20
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	20
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....	21
Articolo 49 - Passi carrabili.....	21
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	22
Articolo 51 - Soggetto passivo.....	23
Articolo 52 - Agevolazioni.....	23
Articolo 53 - Esenzioni.....	24
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	25
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	26
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva.....	26
Articolo 57 - Rimborsi.....	26
Articolo 58 - Sanzioni.....	26
Articolo 59 - Attività di recupero.....	27
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	27
Articolo 60 – Disposizioni generali.....	27
Articolo 61 - Funzionario Responsabile.....	28
Articolo 62 - Domanda di occupazione.....	28
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	28
Articolo 64 - Classificazione delle strade.....	29
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	29
Articolo 66 - Occupazioni abusive.....	29
Articolo 67 - Soggetto passivo.....	30
Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	30
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva.....	31
Articolo 70 - Rimborsi.....	31
Articolo 71 - Sanzioni.....	31
Articolo 72 - Attività di recupero.....	32

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 12/11/2013.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, approvato con delibera della Commissione Straordinaria coi poteri di Consiglio Comunale n. 65 del 13/5/2014, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe¹.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

¹ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019 che recita: "il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni ,e nel caso di concessione al Concessionario il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato su conto corrente postale intestato al Comune di Quarto con uno delle seguenti modalità: bollettini postali, modello PagoPA , mediante modello F24 ,ed ancora attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 18- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali;
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, come previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 37 del 29/7/2020.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di tre punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di tre punti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di tre punti percentuali.

Articolo 21- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva al Comune e contestualmente al Concessionario comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;²
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

² Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 12/11/2013.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Quarto costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Quarto e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, su conto corrente postale intestato al Comune di Quarto con uno delle seguenti modalità: bollettini postali, modello PagoPA , mediante modello F24 ,ed ancora attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le are di

proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio³.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario concessionario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

³ Il comma 819, lett. a), della legge n. 160 del 2019, non ripropone quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, tuttavia si ritiene che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999).

Articolo 37- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza del Settore Tecnico Attività Produttive SUAP il rilascio degli atti di autorizzazione. Sono di competenza del medesimo Settore il rilascio degli atti di concessione

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titorarietà della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione n. 153 del 11/06/2010.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria, adottata con deliberazione Consiliare n. 45 del 27/03/1999.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
 - dalle ore 14,00 alle ore 22,00;
 - Oltre le ore 22,00 alle ore 8,00 .

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT

dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, si applica la tariffa standard .
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;

- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - d) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.
- e) per occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro a tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 53- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima
- e) le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a 60 minuti dove è consentita la vendita in base al regolamento di polizia municipale;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- j) le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde(es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle sei ore;
- k) esercizio di mestieri girovaghi ed artisti (suonatori, funamboli, etc) non comportanti attività di vendita e somministrazione, , di durata non superiore alle sei ore ;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m)le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- q) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- r) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di ricostruzione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti coperti di durata non superiore a sei ore;
- s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- t) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande , bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- u) le occupazione promosse per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadri
- v) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di pubblici servizi;

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale intestato al Comune di Quarto con uno delle seguenti modalità: bollettini postali, modello PagoPA , mediante modello F24 ,ed ancora attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2020;

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi previsti per legge.

Articolo 58- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali previsti per legge
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2020;

Articolo 59- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono contemplate nel "*Regolamento per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche, sagre, fiere, mercatini biologici a km 0 e mercatino delle pulci*", approvato con delibera della Commissione Straordinaria coi poteri di Consiglio Comunale n. 25 del 16/04/2015 e successiva modifica approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 09/06/2017.

Articolo 63- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione n. 153 del 11/06/2010;
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/03/1999.

Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi previsti per legge.

Articolo 71- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali previsti dalla normativa vigente
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento⁵.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/072020.


Articolo 72- Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

⁵ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

ALLEGATO A)

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA
CORSO ITALIA	VIA CROCILLO	Le restanti
VIA CAMPANA	VIA G. DE FALCO (dal civ. 39	
VIA SEGAETANO	VIA S. MARIA (dal civ. 146)	
VIA GHANDI	VIA CICORI	
VIA S. MARIA (fino al civ 144)	VIA SCARLATTI	
VIA G. DE FALCO (fino alciv.37)		
VIA KENNEDY		
P.ZZA MERCATO		
VIA E. DE NICOLA		
VIA MAURIELLO		
VIA S. D'ACQUISTO		
VIA CRISPI		
VIA MARCONI		
VIA MASULLO		
VIA A. DE CURTIS		
VIA GRAMSCI		
VIA CONSOLARTE CAMPANA		
VIA P. BIANCA		
VIA DEL PRIMO MAGGIO		
VIA MATTEOTTI		





COMUNE DI QUARTO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

EMENDAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE


**Al Presidente del Consiglio Comunale
Cecere Giovanni**

Oggetto: Emendamento alla Proposta di Deliberazione "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

I sottoscritti consiglieri comunali propongono il seguente emendamento al testo della proposta di deliberazione di cui all'oggetto:
inserire la lettera g) al comma 5 dell'art. 37 "Domanda di occupazione" con il testo di seguito riportato:
"l'autocertificazione attestante la regolarità dei versamenti dei tributi comunali e dei canoni idrici del richiedente."

Quarto, 07 aprile 2021

I Consiglieri Comunali





COMUNE DI QUARTO

Città Metropolitana di Napoli

Al Presidente del Consiglio

Sede


Oggetto: Emendamento proposta di deliberazione ad oggetto: " Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale."

In riscontro alla Vs. nota prot. 13844/2021 di pari oggetto, per quanto di propria competenza , in merito alla Richiesta di emendamento .

Si esprime parere Tecnico Favorevole alla proposta di emendamento dei Consiglieri Comunali circa l'inserimento al comma 5 dell'art. 37 Domanda di occupazione della *"lettera g) l'autocertificazione attestante la regolarità dei versamenti dei tributi comunali e dei canoni idrici del richiedente."*

Li 08/04/2021

Il Responsabile del Settore I
Affari generale e Tributi
Dott. Giovanni Orlando




Inizio ore 16.40

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Buonasera a tutti. Sono le ore 16.40, ha inizio il Consiglio Comunale. Si procede con l'appello.

Il Segretario generale procede con l'appello.

SEGRETARIO GENERALE – Okay.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nomino scrutatori Goliuso, Lucchese, Fiorentino.



PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DEL CANONE MERCATALE LEGGE 160/2019 DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Assessore.

ASSESSORE GRANATA – Buongiorno, Assessore Granata per la registrazione. La proposta sottoposta oggi alla vostra attenzione è consequenziale a quanto discusso e approvata da questa Assise nella seduta del 28 gennaio ultimo scorso, inerente l'istituzione del canone unico patrimoniale. Fu necessario all'epoca procedere, al fine di evitare danni alle Casse Comunali, in attesa della stesura definitiva del regolamento che deve essere approvata nei termini del bilancio di previsione anno 2021/2023, la cui scadenza originaria del 31 gennaio è stata per la situazione pandemica rinviata al 30 aprile. Tale regolamento che ha visto già la condivisione e la relativa approvazione della Commissione Consiliare bilancio nella seduta del 17 marzo ultimo scorso, regola tre principali imposte che lo compongono. Nella specifica parliamo di occupazione di spazi di aree pubbliche ex COSAP, imposte Comunali sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni. Tale regolamento individua principalmente le procedure da adottare per il rilascio delle concessioni per l'installazione di impianti pubblicitari. Dell'individuazione delle tipologie autorizzabili e di quelle vietate. I criteri per la disposizione del piano generale degli impianti pubblicitari. La superficie, le modalità di dichiarazioni, le sanzioni amministrative, le ulteriori sanzioni o riduzione. Sicure di avere rispettato le indicazioni legislative è assicurato un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone unico, va detto che la nostra attenzione è stata rivolta maggiormente alle esenzioni e riduzioni presenti applicate alle diverse tipologie delle entrate che già... Che sono anche il frutto delle numerose indicazioni

pervenute da molti Consiglieri. Solo ad esempio l'Art. 21 e l'Art. 22 relative alle esposizioni pubblicitarie che fissano una riduzione del 50% del canone per la pubblicità di Enti non a scopo di lucro e quant'altro. La riduzione dal 30 al 100% delle attività del centro storico interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche. L'Art. 29 e 30 relativo al diritto sulle pubbliche affissioni che concedono una scontistica del 50% della tariffa o esenzione della stessa e tant'altre. E per terminare il regolamento individua nell'Art. 49 i cosiddetti passi carrabili, stabilendo nel comma 5 che il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano apposti con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Non c'è marciapiede, quindi non c'è l'uso pubblico. Mettendo fine a questo punto alle numerose querrelle ed in ottemperanza alle recenti sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello. Mi fermo qui, perché giustamente prolungo... Non penso di prolungare tanto, perché è stato anche oggetto di numerose osservazioni. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore. Chi vuole intervenire? Ci sono interventi? Consigliere Antonio Esposito. Prego.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANTONIO – Allora, salve a tutti. Buon pomeriggio. Antonio Esposito “Gruppo Democratici in cammino”. Nulla. Noi, ieri come l'intera maggioranza abbiamo prodotto questo emendamento che va arricchire l'Art. 37 domanda di occupazione al comma 5 di una ulteriore lettera, della lettera g), e cioè che il richiedente del suolo pubblico per quanto riguarda... Per il superamento per il canone unico per quanto riguarda la parte del suolo pubblico, di in sede in autocertificazione che è in regola con i versamenti sia dei canoni idrici che dei tributi Comunali. Quindi, si va arricchire la domanda di richiesta del suolo pubblico con una semplice autocertificazione, che poi gli uffici fanno i loro controlli per vedere se è veritiera ciò che loro dichiara. Nel momento in cui è tutto... La domanda è tutta corredata, è tutta okay si rilascia il suolo pubblico. Questo è tutto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere. Qualcuno ha qualcosa da dire sull'emendamento presentato dal Consigliere Esposito? Così passiamo... Prego, Consigliere Lucchese.

CONSIGLIERE LUCCHESE – Allora, buonasera. Più che altro non entro neanche nel merito dell'emendamento fatto all'Assessore che è espressione della maggioranza. Però consentitemelo, Signori della maggioranza. Sembra un segnale di debolezza politica il fatto che l'Assise Comunale, i membri della maggioranza vadano ad emendare quello che ha fatto un Assessore. Penso che abbiate qualche problema, dovrete parlare un po' prima, insomma. Sarebbe dopo che quello che fa un Assessore sia già il testo definitivo di quello che ha deciso la maggioranza. Quindi, vi invito a serrare un po' le fila e a dialogare di più. Non è un bel segnale che si dà alla città, significa che c'è una frattura. È evidente. Politicamente date questa idea alla città. Nell'augurarmi, come dire, per il bene collettivo risaniate le vostre fratture mi farebbe piacere la prossima volta assistere a uno spettacolo diverso. Ci sono altri emendamenti o è l'unico emendamento che la maggioranza ha presentato a se stessa?

Fuori microfono

CONSIGLIERE LUCCHESE – Okay, buonasera. Buon lavoro.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Lucchese.

CONSIGLIERE SANNINO – Giusto una precisazione. Non è che è stato fatto un emendamento che ha sconvolto il regolamento. È stato semplicemente esplicitato un qualcosa che veniva detto all'interno dei richiami normativi, quando si richiamavano le delibere di altri Consigli Comunali. Per cui abbiamo preferito esplicitarlo per non creare dei malintesi nel momento in cui si presentano le domande, perché il concetto era già espresso e palese all'interno del regolamento. È stato semplicemente per eccesso di zelo specificato come lettera aggiuntiva, perché nel caso in cui gli uffici dovessero omettere di richiedere questo tipo di certificazione, perché non è

espressamente indicato come punto elenco all'interno praticamente dell'Art. 37, abbiamo voluto evitare che si creasse la confusione e che quindi praticamente lo si veniva appunto ad elencare. Tutto qua. Ma già era un concetto presente all'interno del regolamento.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere. Lucchese vuole replicare?

CONSIGLIERE LUCCHESE – Sì, giusto...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego.

CONSIGLIERE LUCCHESE – E poi la taglio, perché sennò finiamo alle 8 stasera. Allora, io ringrazio la Consigliera per l'alta elezione di politica. Il problema non è questo. È che quando una amministrazione è compatta, coesa, non arriva ad emendare se stessa, capito? Non so se mi spiego. L'emendamento di solito lo presentano le opposizioni allor quando vogliono trovare una quadra all'interno del Consiglio Comunale. Ma non è un bello spettacolo per quanto mi riguarda, poi chi ascolta si farà le sue opinioni. Emendare in sede di Consiglio Comunale qualcosa che ha fatto un Assessore espressione della maggioranza. Io ho detto questo semplicemente. Che poi tecnicamente Lei può fare tutti gli emendamenti che vuole, ci mancherebbe altro, però il risultato è questo politicamente. Passa un messaggio che forse è sbagliato. Mi auguro che smentiate, figuriamoci! Però non è bello anche nei confronti dell'Assessore, perché in questo modo la si mette quasi alla Berlina. Non è bello emendare un lavoro fatto a un Assessore. Certe cose dovrebbero essere preventivamente discusse e si va direttamente con la delibera, che è espressione di quella che è l'idea dell'intera maggioranza, di un costrutto pre confezionato. Non so se mi sono spiegato? Non la replico più, quindi è inutile che mi risponde. È una mia idea personale, ci mancherebbe altro.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Lucchese. Ci sono altri interventi? Consigliere Antonio Esposito, prego.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANTONIO – Consigliere Esposito, “Gruppo Democratici in cammino”. Allora, Consigliere Lucchese, io prima l’ho detto chiaramente. Ho detto questo emendamento arricchisce la proposta, non la stravolge. Come la proposta che ha illustrato prima l’Assessore su proposta anche degli uffici per l’adeguamento di questo regolamento al canone unico... Un attimo solo. È comunque lo stesso nostro regolamento che consente a tutti i Consiglieri Comunali di produrre emendamenti agli atti già inseriti all’ordine del giorno. Ora, se su un regolamento di più di 50 Articoli con centinaia di commi, che sia sfuggita... Noi, diciamo questa.., inserire diciamo questa clausola all’interno di un comma, dove come diceva la Consiglieria Sannino già sta all’interno di altri regolamenti, per arricchire, cioè per dare uno strumento in mano al Dirigente domani mattina quando va a controllare una pratica, dove è scritto chiaramente la procedura che deve attuare, senza lasciare un dubbio interpretativo. Questo è un emendamento che non è quello che dice Lei, che vuole fare intendere o che vuole... Non lo so, distogliere l’attenzione dal Consiglio di oggi portandolo su altri argomenti. Noi è un’attività che abbiamo fatto che arricchisce il lavoro che ha fatto l’Assessore, che hanno fatto gli uffici. Tutto qua. E fare politica è dare un contributo maggiore all’attività degli altri. Questo è. Non è che abbiamo stravolto per intero tutto ciò che ha scritto. Abbiamo arricchito con un comma in più. Poi se vuole rappresentare quello che non c’è, per me che ben venga. Prendo le sue parole... Lasciano il tempo che trovano, ma non è così.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Esposito Antonio. Prego, Secone.

CONSIGLIERE SECONE – Ma io capisco, diciamo, che all’interno del Consiglio Comunale si possano fare gli emendamenti. Cioè, fa parte del regolamento come giustamente ha detto il Consigliere Esposito. Ma la cosa che mi stranisce è che questi a firma di tutti i Consiglieri della maggioranza e la maggioranza partecipa a tutte le Commissioni che noi come Comune, come cittadini paghiamo abitualmente, tra cui la Commissione appunto bilancio. Quindi, questi emendamenti, visto che la maggioranza... L’hanno firmato questo emendamento della maggioranza, poteva

essere discusso anche in Commissione e quindi sarebbe potuto essere portato un testo complessivo omogeneo. Diciamo questo è per dire che esistono, Consigliere Esposito, le sedi Istituzionali fatte apposta, che tra l'altro vengono retribuite. Abbiamo visto quanto costano le Commissioni e quanto costano i giustificativi dei Consiglieri Comunali che vanno alle Commissioni per poter fare queste integrazioni prima di arrivare in Consiglio Comunale, visto che le Commissioni sono fatte per questo. Diciamo questo è il mio modesto pensiero, con cui ritengo che a questo punto bisognerebbe capire quali funzioni hanno le Commissioni. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere. Consigliere Santoro, prego.

CONSIGLIERE SANTORO – Grazie. Buonasera. Noi sull'emendamento non ci pronunciamo proprio, perché lo riteniamo irrilevante, è un problema loro, è un problema di maggioranza. Però ci tengo a precisare le motivazioni del perché ci asteniamo dal votare favorevolmente questo provvedimento. Noi ci preoccupiamo sempre qualche anno prima e non al momento stesso che si deve votare un atto. Noi abbiamo già votato altri atti simili qualche mese fa, un paio di mesi fa. Erano atti provvisori. Oggi il regolamento è quello definitivo. Noi quando abbiamo votato l'altro atto un paio di mesi fa nella discussione abbiamo avanzato la necessità di fare una riflessione, perché la Legge prevedeva e prevede cose diverse. Cioè, io leggo l'Articolo che già ho letto nei mesi passati, sempre della Legge 169 il comma 836 – con decorrenza dal primo dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'Art. 19 del D.Lgs. del 15 novembre 1993 etc. etc. Salto un paio di righe, perché noi anticipavamo questa riflessione da fare. Perché non essendoci più l'obbligo ovviamente le affissioni comunque si devono fare, e l'altro comma dice... Cioè, lo stesso comma qualche rigo più avanti – I Comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazione avente finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero... Il Comune deve mettere un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Noi ci preoccupammo, lo

evidenziammo e speravamo di incontrarci, perché avremmo già voluto elaborare delle proposte per mettere a disposizione questi nuovi impianti. Voi avete proceduto in senso diverso, non facendo nulla di questo. E per cui non concordiamo la linea. Ma l'altro motivo per cui ci asteniamo, perché voi dite di essere nuovi, di essere aggiornati. Eppure voi state votando questo atto sulla scorta di provvedimenti che addirittura provengono dal 2013. Perché dico questo? Perché, vedete, qualche anno fa o forse più, io in questo Consiglio Comunale ho portato la proposta di fare la Commissione toponomastica. Con quella si doveva fare, e l'ho detto più di qualche volta, c'ho qui il verbale anche della riunione di Commissione lavori pubblici, l'aggiornamento delle strade. Le tariffe vengono applicate così come le (inc.) relativamente all'importanza della strada e del luogo da occupare, esattamente dove si trova meno importante o più importante. E da qui scatta il principio per fissare una quota. Questo non è stato fatto. Voi state operando sulle strade che erano e che furono così individuate. L'altro problema, sempre per mancato aggiornamento, e voi vi riferite a un piano del 2013. E c'è una giungla qui a Quarto. Che è il piano generale degli impianti pubblicitari. Voi state operando su un impianto del 2013. Noi abbiamo più volte chiesto l'aggiornamento, i confronti, le discussioni, perché quando si parlava di tributi abbiamo addirittura proposto di rivedere anche la gara d'appalto per la gestione. Tutto questo è venuto a mancare. Non ci siamo confrontati. Non avete proposto nulla di nuovo e non possiamo fare altro che astenerci, perché non c'è niente di programmazione, se non tanto quanto dovuto per Legge. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Santoro. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Gennaro Esposito.

CONSIGLIERE ESPOSITO GENNARO – Chiedo scusa, se ho interrotto ma una precisazione. Siccome in questi giorni sono stato un pochettino impegnato non ho avuto modo di seguire alcune vicende e cose varie. Siccome si parla di occupazione di suolo pubblico e siccome sul territorio ci sono varie soluzioni, oppure varie frazioni, come le vogliamo chiamare, di possibilità di occupazione del suolo pubblico, che cosa intendiamo noi come suolo pubblico? Diciamo uno spazio davanti

a un negozio? Sul marciapiede? Uno spazio sulla piazza? Un passo carrabile? Che cosa diciamo... E se ci sono degli aumenti a questa tariffa, considerato che chi usufruisce di questi spazi sono esercizi commerciali che attualmente non navigano in buone acque, causa Covid e altre vicende che si stanno verificando sul territorio. Se il proponente, l'Assessore può darmi una spiegazione in merito io sarei ben felice. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Esposito. Assessore, prego.

ASSESSORE GRANATA – Consigliere Esposito, la esorto a leggere il regolamento. Se Lei legge il regolamento vedrà nell'esplicazione che è molto semplicistica, proprio dovuta perché c'è volontà, diventano quanto più chiare e possibili. Dove c'è specificato in tutte quelle che mi ha detto. L'occupazione del suolo pubblico viene... Io ho parlato dei passi carrabili, perché avevo avuto problemi, c'erano stati problemi per l'individuazione dei passi carrabili. Ma se Lei vede l'impianto in effetti... Nel concetto è riferito sia a quello che Lei dice dell'aspetto provvisorio nel momento in cui viene messo per qualche festa, qualche cosa. Sia per quanto riguarda l'occupazione del suolo davanti al negozio, chi la richiede e roba varia. C'è specificato tutto. Io non ho ritenuto tediare a lungo il Consiglio e i Consiglieri, perché le carte sono a disposizione molto tempo nel momento in cui ci sia... Quindi a questo punto qua pensavo di... Ma comunque mi riservo magari di incontrarci, così... Perché se adesso ci mettiamo a spiegare tecnicamente che cosa ci sta mi sembra anche troppo allungare la discussione. Naturalmente il mio compito, nel senso dopo magari ci sediamo e chiariamo tutto. Tenga presente che comunque come amministrazione e come uffici abbiamo raccolto tutto nell'ambito. Non solo abbiamo seguito la Legge, ma soprattutto abbiamo raccolto, e l'ho detto, le osservazioni che in questo periodo abbiamo sentito sia dai Consiglieri che sono per me qualcosa di eccezionale, nel senso per il semplice fatto che rappresentano i nostri cittadini. Quindi, sono quella cassa di risonanza in effetti qui, in questa Assise. Ho l'abitudine, voi lo vedete di seguire in effetti, e quando non sono presente lo seguo in streaming,

perché è molto importante ascoltare la voce dei cittadini, perché voi lo siete dei cittadini, nonché molto per un'attitudine che in effetti sono 43 anni che ho uno studio professionale in zona, a un certo punto conosco le problematiche. Quindi, lì, in quell'impianto è tutto raccolto semplicisticamente la situazione. Poi ne approfitto, rispondo anche a Santoro. Per quanto riguarda quello che lui dice programmatica. Qui sono fissati i concetti materiali secondo Legge, di programmatico e di come fa attualmente... Naturalmente tocca a questa Assise e tocca a noi Consiglieri. Noi li abbiamo come amministrazione e come... Debbo dare come Giunta, dobbiamo soltanto riferirci e cercare nel mio Assessorato, nelle mie responsabilità di mantenere inalterati il concetto di equilibrio delle entrate in effetti precedenti, uguali a quelle che sono attuali. Non è concepibile che io potessi fare o che noi potessimo fare qualcosa al di sotto in effetti in un momento in cui noi dobbiamo rientrare nel riequilibrio a quel punto là. Quindi, se io incassavo 100, se noi incassavamo 100, 100 è rimasto. E ricordo bene che il 28 gennaio quando noi istituimmo il concetto, perché fu istituito il concetto di canone patrimoniale, fu istituito perché? Perché c'erano dei tributi tra i quali i canoni di occupazione, tra i quali i passi carrabili che altrimenti non sarebbero stati incassati fin quando noi non avessimo avuto il regolamento in via definitivo. Questo regolamento all'epoca, il 28 gennaio che era già in elaborazione, non fu presentato. E siccome volevamo fare in modo che i Consiglieri ne avessero coscienza e scienza, a un certo più si preferì presentare soltanto il concetto. E se ben ricordate si fece riferimento che avremmo incassato in acconto entro non il 31 gennaio, entro il 28 febbraio in effetti i canoni e li avremmo considerati in acconto. Questo per fare in modo di non far risentire le casse, di problematiche alle casse delle entrate del nostro Comune. E in più, anche per rispondere, rispondo al Consigliere Santoro proprio per quello che ha detto Lei, perché se entro il 31 dicembre la Legge diceva: basta, non esistono più queste determinate tasse, noi dal primo gennaio non potevamo più chiedere, richiedere ai cittadini e alle persone in effetti nessun obolo e in quel momento avremmo creato dei problemi alle casse e dei problemi a tutte le

cittadinanze, perché le cose si devono pagare, perché l'acqua si deve pagare, perché il telefono si deve pagare, perché il riscaldamento si deve pagare. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Presidente, chiedo la parola.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Di Criscio, prego.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Innanzitutto chiedo scusa per il ritardo. Però non voglio che capita più che prendono questo e lo vanno a buttare nel deposito. Qualcuno di voi lo fa. La prossima volta non vi dovete permettere, perché questo mi sembra proprio un gioco da bambino. A parte che voi più o meno state là, mi dispiace se qualcuno si offende, però questa è la terza volta che fate questo. Perché lo togliete?

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Probabilmente lo avrà tolto quello delle pulizie. Di Criscio, per cortesia?

(Sovrapposizione di voci)

CONSIGLIERE DI CRISCIO – ... a togliere questo banchetto da qua sopra? Ebbè, è comodo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio, parliamo degli argomenti. Prego, Santoro.

Fuori microfono

CONSIGLIERE SANTORO – Grazie. Assessore, la ringrazio per avermi dato una risposta che comunque io non avevo fatto domanda. La sua preoccupazione di dare una misura equiparata, 100 escono e 100 entrano è un fatto logico. Ma io ho parlato che le tariffe vengono fatte in base all'importanza di occupazione di uno spazio a differenza di via Saitolla, Corso Campano, via Santa Maria, così come anche le (inc.), ma sempre 100 e 100 fanno. Ma fa una distribuzione equa nel rispetto di una giusta

valutazione. Questo non lo avete fatto. Sul piano dell'impianto generale pubblicitario vi siete affidati ad un impianto del 2013. L'edilizia è cambiata qui a Quarto, sono cambiate le importanze delle strade, perciò si fanno le riqualificazioni di tanto in tanto. Questo non lo avete fatto. Non ho detto perché, non perché, se perché, come Lei ha voluto riferire noi siamo obbligati all'entrata e all'uscita. No. Io ho fatto semplicemente una dichiarazione di voto, dicendo perché ci asteniamo. Non ho fatto domande. Quindi, ho avuto la sensazione che non lo avete fatto, non vi siete confrontati sull'ipotesi di dare agli aventi diritto di quell'impianto pubblicitario per affiggere i manifesti, perché l'obbligatorietà dal gennaio 2021 non c'è più. Non ci siamo confrontati, non vi siete confrontati. Questo è quello che ho detto, ed è il motivo per il quale ci asteniamo, perché non è che vi possiamo seguire. Cioè, il cavallo non può bere e io ... *(forma dialettale – inc.)* ..., ma lo chiudo dentro la stanza.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Santoro. Non usciamo fuori dagli argomenti per cortesia. Chi vuole intervenire? Prego, Consigliere Capuozzo.

CONSIGLIERE CAPUOZZO – Buonasera a tutti. Io mi associo alla domanda del Consigliere Esposito che era molto semplice. Lei, Dottoressa, ha fatto tutta una disquisizione, ma io semplice cittadino della strada ho chiesto un'altra cosa. Ci saranno, ci sono degli aumenti? Questa era la domanda. Perché tutto il resto, insomma fattivamente a noi non interessa. A noi ci interessa questo. Siamo in un momento di grave crisi, ci saranno o non ci saranno degli aumenti. Lei ci garantisce che non ci saranno aumenti? E noi ci fidiamo della sua parola. Se lo può dire al microfono la ringraziamo. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere. Prego, Consigliere Di Criscio.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Allora, io purtroppo non ho sentito questa proposta di emendamento, però ci tengo a dire una cosa. Qua chiedete di allegare una autocertificazione. Ma l'autocertificazione non la fa il cittadino di Quarto. Cioè, è la ditta o l'ambulante di Quarto che fa l'occupazione di suolo pubblico. Quelli là che

vengono da fuori che fanno? Ma comunque se volete io aggiungerei una semplice cosa. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Oppure se non volete mettere questo per renderlo più, diciamo, leggibile da parte di chi deve fare questa domanda aggiungiamo l'autocertificazione successivamente verificabile attestante la regolarità, perché altrimenti la dichiarazione ognuno la fa, dice sto a posto. Con la 445/2000 del D.P.R., quindi sotto sua responsabilità allegando pure il documento di riconoscimento vicino a questa autocertificazione dà valenza e dà responsabilità a chi la sottoscrive, perché secondo le nostre regole viene perseguito penalmente, mi spiego? Ma scrivere semplicemente autocertificazione, tributi Comunali e canoni idrici la può fare chiunque questa dichiarazione, tanto dice chi mi controlla. Allora, aggiungiamoci ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e quindi dare valenza a questi. E ve la voto pure io a favore. Ma se è così non serve a niente. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, io credo che è sottinteso quello che è stato emendato e quello che dice Lei.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non è stato istruito, però...

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, è stato istruito, c'è pure il parere. Scusa.

CONSIGLIERE – C'è anche il parere.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'ha letto, l'ha letto.

CONSIGLIERE – Parere di regolarità tecnica.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si esprime parere tecnico. Eccolo qua, scusami.

CONSIGLIERE – È stato istruito.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma io pensavo che lo teneva in mano e lo leggeva.

(Sovrapposizione di voci)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, il parere tecnico.

(Sovrapposizione di voci)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consiglieri?

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Di Criscio, per cortesia.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un poco di ordine.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANTONIO – Consigliere Di Criscio?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio?? Prego, Consigliere Esposito.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANTONIO – Consigliere Di Criscio, posso replicarle un attimo?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Esposito Antonio, prego.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANTONIO – Consigliere, posso replicarla un attimo? Okay. Abbiate bontà, posso avere la cartellina? Scusate, perché sono incastrato qua dietro.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANTONIO – Sì, sto aspettando la cartellina. Presidente, abbiate bontà. Allora, Consigliere Gabriele Di Criscio, al di là che il nostro emendamento è stato anche diciamo relazionato da un punto di vista tecnico dal capo settore...

CONSIGLIERE DI CRISCIO – ...*(Fuori microfono – inc.)*...

CONSIGLIERE ESPOSITO ANTONIO – Però Gabriele Di Criscio, abbiate bontà. Io la stimo tantissimo. Io ho ascoltato tutto il suo intervento con molta attenzione. Ascoltate anche il mio e poi mi replicate dopo. Allora, il nostro emendamento è sull'Articolo abbiamo detto 37. Eccolo qua. Art. 37 domanda di occupazione. Leggiamolo un attimo, sennò non si comprende tanto bene. Art. 37 domanda di occupazione: “Chiunque intende occupare nel territorio Comunale spazi ed aree pubbliche in via permanente o temporanea deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. Punto 2) la domanda di concessione per occupazione permanente deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima. Punto 3) la domanda di autorizzazione per occupazione temporanea deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima. Punto 4) l'amministrazione Comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con *(inc.)* anticipo rispetto nei termini fissati dal comma 2 e 3 qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile. Punto 5) la domanda di concessione o autorizzazione redatta su carta legale deve contenere... Ora, lettera a) nel caso di persona fisica o impresa individuale le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di Partita IVA che lo stesso ne sia in possesso. Lettera b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lettera a) la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, il numero di Partita IVA. Lettera c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare. Lettera d) la dimensione dello spazio o area pubblica che si intende occupare espressa in metri quadri e metri lineari. Lettera e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni e ore. Qualora che l'occupazione temporale la durata che non si è espressa in ore, la stessa si considera giornaliera. Lettera f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera dell'impianto che si deve eventualmente eseguire”. Noi a questo punto 5) abbiamo aggiunto lettera g):

l'autocertificazione attestante la regolarità dei versamenti dei tributi Comunali e dei canoni idrici del richiedente. Quindi, questo nostro inserimento va ad arricchire la domanda, dove noi già abbiamo i dati, già abbiamo il documento, abbiamo tutto e in più chiediamo anche una autocertificazione, che poi gli uffici prima del rilascio della concessione devono verificare se quello che dichiara è corretto oppure no interloquendo fra di loro, no? Chiamano all'ufficio tributi, scusate ma Antonio Esposito è in regola con i versamenti? Sennò non posso rilasciare la concessione. Successivamente, se è falsa quella autodichiarazione vado anche a incombere in un altro reato, perché ho dichiarato il falso. Questo è tutto.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Ma io non sto mettendo in discussione la validità. Allora, Esposito, sull'emendamento che avete arricchito con altre dichiarazioni su questo sono d'accordo, non ci piove. Io sto semplicemente dicendo che la sostituzione di un documento originale, il D.P.R. dell'anno 2000 n° 445 disse: si può fare una autocertificazione in sostituzione del certificato originale, che va fatta appunto ai sensi di quel D.P.R., addirittura mi sembra che l'Articolo era il 7, dove uno si impegnava a dichiarare il vero. E quindi sto dicendo la dichiarazione che... L'emendamento che state facendo voi, sto dicendo aggiungiamoci che venga fatto ai sensi del D.P.R. 445/2000, in modo che chi dichiara capisce che se sta dichiarando il falso è perseguibile. Io non sto dicendo che non si deve mettere questo punto g). Sto solo dicendo che questa autocertificazione va fatta ai sensi di un Decreto del Presidente della Repubblica. E quando lo faccio l'ufficio per i clienti si fa così, e si mette la fotocopia del documento di riconoscimento dietro.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio, Di Criscio?

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Io sto dicendo questo. Si può dare? Ce lo volete mettere? Non lo volete mettere? Fate come volete.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Venga qua.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Io mi astengo, perché l'autocertificazione senza citare la Legge è nulla. Va bene? Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, aggiungiamo la lettera?

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mettiamolo a verbale, Dottoressa.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, perché? Si può fare. Il regolamento lo prevede.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo votiamo.

CONSIGLIERE – Si vota prima l'emendamento nostro, poi si fa l'emendamento verbale...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Rosa Capuozzo. Prego.

CONSIGLIERE CAPUOZZO – No, non vorrei tediare questa discussione interessantissima. Io devo ancora avere una risposta dall'Assessore al microfono. Però la risposta era precedente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiudiamo un discorso alla volta.

CONSIGLIERE CAPUOZZO – Perché la risposta così non vale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dopo ti faccio dare la risposta. Dottoressa, si può fare questo..?

SEGRETARIO GENERALE – Deve rispondere prima..?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dopo rispondere Lei. La richiesta che fa il Consigliere Di Criscio se è una cosa fattibile.

SEGRETARIO GENERALE – Il Consigliere Di Criscio chiede di aggiungere all'emendamento presentato dalla maggioranza le parole "Ai sensi del D.P.R. 445 del 2000".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mettiamolo a verbale e facciamo la votazione dell'emendamento con la richiesta del Consigliere Di Criscio. Prego Di Criscio, prego. Microfono, microfono.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Allora, io per non entrare proprio nel dettaglio, perché un emendamento del genere su una proposta di questa onestamente non va fatta, perché come ho detto prima occupazione...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio, per cortesia.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – No, sono tutti forestieri. Ma che devono dire? Che pagano l'acqua, devono pagare l'acqua, il Comune loro stanno in regola? Cioè, a quelli là che sono titolari di Partita IVA, carissimi Signori, si chiede il DURC, perché essendo titolari di Partita IVA sono artigiani e pagano i contributi per gli artigiani loro personalmente e se tengono il collaboratore familiare devono pagare pure il collaboratore. A quelli là devono mettere il DURC per i forestieri titolari di Partita IVA, pure per i quartaioli, titolari di Partita IVA. Questo emendamento che voi dite, che è approvato all'acqua, mi sapete dire uno senza Partita IVA come va a fare l'occupazione di suolo per prendere qualcosa? Allora, io credo che evidentemente come maggioranza avete voluto cercare di fare qualcosa, perché in due anni e mezzo di emendamento ne avete fatto uno o due. Allora, io...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio, Lei ha detto di aggiungere...

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Voglio aggiungere, Presidente...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, Di Criscio.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Adesso fatene quello che volete. Se volete aggiungere quello che ho detto io, io la voto a favore. Se non la volete aggiungere io mi astengo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio, stavamo facendo proprio questo.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Ai sensi dell'Art. 445... E stiamo apposto.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signori, un po' di ordine per cortesia. Cioè, non parliamo tutti. Non dobbiamo parlare tutti. Allora, Di Criscio, Lei ha fatto un intervento, ha letto, ha detto se è possibile aggiungere. Stavamo verbalizzando quello che Lei stava dicendo, e Lei viene e fa un'altra volta polemica. Quindi, vogliamo fare polemiche o vogliamo fare degli atti? Qua mi sembra che stiamo a un circo. Quindi, aggiungiamo la dichiarazione di Di Criscio. Prego, Secone.

CONSIGLIERE SECONE – Allora, Presidente... Di Criscio posso? La ringrazio. Giusto per puntualizzare, visto che prima la Consigliera Sannino ha detto che era stato studiato ed era stata solo una aggiunta con tanto studio. Come si vede, diciamo, questi studi come al solito producono degli effetti disastrosi, perché si dimenticano addirittura le Leggi di riferimento.

Fuori microfono

CONSIGLIERE SECONE – Quando io parlo, Lei non deve parlare. Detto ciò, io sono pienamente d'accordo con il Consigliere Di Criscio, perché i tributi dell'acqua e della spazzatura sono per il singolo cittadino, tra l'altro solo quartese, perché chiunque venga da fuori può anche non pagare a questo punto. E quindi questa cosa mi sembra una cosa che va semplicemente contro quelli che sono i cittadini quartesi. Inoltre, non viene richiesto niente per le attività che hanno delle Partite IVA e che hanno dipendenti. Quindi, perché non mettere a questo punto anche il DURC così come diceva il Consigliere Di Criscio per chi non è un soggetto fisico? Cioè, se uno vuole fare un'integrazione, che sia un'integrazione che sia fatta in un certo modo,

altrimenti diciamo è semplicemente due righe scritte lì, senza neanche un riferimento normativo. Visto che ho visto che comunque parte della maggioranza ha accolto l'integrazione di Di Criscio, addirittura volendo fare una mozione, una modifica della mozione come diceva il Consigliere Santoro, una... Come si chiama? Una sub mozione, giusto?

CONSIGLIERE SANTORO – Sub emendamento.

CONSIGLIERE SECONE – Un sub emendamento. Diciamo a me sembra assurdo venire qui, in una situazione del genere, così, come al solito all'acqua di rose.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Secone. Prego, Consigliere Sannino.

CONSIGLIERE SANNINO – Innanzitutto, Lei ha perfettamente ragione che quando arriviamo qui sembra tutto all'acqua di rose, perché veramente quando poi ci confrontiamo con determinati soggetti mi sembra che tutto viene poco sminuito e messo praticamente proprio alla Berlina, perché si inizia proprio... Mi dispiace anche assistere a questi teatrini. Per dare una risposta rispetto al discorso del DURC, fermo restando che voi potete presentare l'emendamento che viene messo ai voti e poi viene deciso praticamente se votarlo o meno. È stata una volontà della maggioranza di limitare il contesto nell'ambito del Comune di Quarto, perché noi non volevamo penalizzare l'attività commerciale che praticamente va a chiedere occupazione di suolo. Volevamo soltanto assicurarci che le attività commerciali che risiedono sul territorio di Quarto e che versano i contributi al Comune di Quarto, avesse praticamente il diritto di potere richiedere occupazione di suolo. Quindi, non abbiamo generalizzato il discorso. Cioè, non abbiamo fatto la Guardia di Finanza delle attività commerciali nel Comune di Quarto, versano i contributi, non versano i contributi, perché queste sono delle fattispecie che si vanno a verificare in altre sedi. Noi volevamo soltanto dire laddove l'attività commerciale va a chiedere un'occupazione di suolo, se è regolarmente... Diciamo se versa regolarmente i contributi, acqua e praticamente spazzatura, può ottenere occupazione di suolo. Tanto è vero che proprio

perché non li volevamo penalizzare non abbiamo inserito l'IMU, perché l'IMU può andare... Essere una tassa che va in capo al proprietario del locale commerciale e non dell'eventuale affittuario. Il locale commerciale che praticamente ha in affitto non lo vogliamo penalizzare. Vogliamo semplicemente garantire a quelli che svolgono regolare attività commerciale pagando i contributi al Comune di Quarto possono regolarmente chiedere occupazione di suolo e dargliela tranquillamente. Era solo questo il discorso. Poi ritornando al discorso della richiesta del Consigliere Di Criscio, noi è semplicemente perché mettere il D.P.R. 445/2000, se ci tiene a mettere questa ciliegina su questa cosa che è palese, lapalissiano che le autocertificazioni si fanno ai sensi di Legge, perché quando si cerca come si fa l'autocertificazione ai sensi del 445 del 2000. È stata una mancanza di non aver scritto ai sensi del 445 del 2000, quindi non la vediamo un emendamento, l'emendamento. La vediamo semplicemente se il Consigliere Di Criscio ci tiene a mettere ai sensi del 445 del 2000, glielo mettiamo, non è questo il problema, e lapalissiano che le autocertificazioni si fanno solo in questo modo.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Presidente?

(Sovrapposizione di voci)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio, basta.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che significa? Mi sembra che Lei è venuto qua proprio per fare spettacolo oggi.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – E che mi devo...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Glielo devo dire.

(Sovrapposizione di voci)

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio, è chiuso. Eravamo disposti a metterlo l'Articolo...

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio? Di Criscio? Capuozzo, Lei?

CONSIGLIERE – Possiamo passare alla votazione così come emendato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C'è la Consigliera Capuozzo. Prego, Consigliera.

CONSIGLIERE CAPUOZZO – Allora, volevo soltanto far notare che questi elementi compongono le Commissioni, questi elementi in tono dispregiativo dalla Consigliera Sannino. E queste Commissioni hanno un valore e un fondamento, che è chiaramente anche di controllo. Se noi ci troviamo in Commissione bilancio in cui per responsabilità non nostra, devo dire per la prima volta della Commissione bilancio, non viene portato l'emendamento in Commissione bilancio, noi ci troviamo decisamente in difficoltà a lavorare sull'emendamento che appare chiaramente penalizzante per i commercianti di Quarto. Ora, io, insomma, non mi astengo ma voto contrario sia al regolamento che all'emendamento, e voglio ancora prima della votazione la risposta dell'Assessore, perché se andiamo... È semplice la domanda. La abbiamo fatta in due, anche un Consigliere di maggioranza, ci saranno o non ci saranno aumenti successivamente. È semplice, sì, no.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Consigliere Santoro.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio, ma è possibile che Lei è proprio fatto così? Cioè, non lo so, ma Lei è proprio fatto...

CONSIGLIERE SANTORO – Grazie, Presidente. Per la verità avevo chiesto la parola per esprimere in maniera corretta, rispetto anche ad una procedura di lavori assembleari corretti, cosa che non è. Se un Consigliere presenta un sub emendamento

poi va messo ai voti. Io avevo chiesto di intervenire per esprimermi in merito. Coerentemente, tra l'altro, a come mi sono espresso sull'emendamento, perché anche il sub emendamento lo ritengo inutile. Qualche anno fa ha risposto il Sindaco ad un nostro intervento fatto in Consiglio Comunale a proposito dell'evasione, delle persone che non pagano i tributi, non pagano... Non pagano regolarmente. E noi abbiamo proposto non una sola volta, abbiamo proposto il concentramento dei dati in un unico computer. Vale a dire proponevamo un ufficio della regolarità amministrativa. Cioè, non c'è bisogno che il cittadino faccia o non faccia l'autocertificazione. Quell'ufficio relativamente ad una qualunque domanda di cittadino, di impresa che chiede una semplice o complessa autorizzazione per me è importante. Esce che non ha pagato l'acqua. Non può avere il servizio chiesto. Questa è l'istituzione dell'ufficio di regolarità amministrativa che esiste in tantissimi Comuni. Il Sindaco mi rispose in quella Assemblea Consiliare ricordo. Che stavate attrezzando, si stava preparando anche una gara d'appalto per quanto riguarda l'incasso delle entrate ordinarie e straordinarie. Tutto questo lavoro si faceva appunto per combattere l'evasione. Quindi, questo emendamento si muove ancora una volta incaricare il cittadino a sentirsi sempre più responsabile. Ma questi uffici quanto sono responsabili? L'ufficio di regolarità contabile serve a verificare chi è o non è in regola con il pagamento dei tributi. Quindi, questi emendamenti sono cosa di poco.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Santoro.

CONSIGLIERE ESPOSITO GENNARO – Presidente, posso?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dobbiamo votare. Prego, Consigliere Esposito Gennaro.

CONSIGLIERE ESPOSITO GENNARO – Scusate, ma purtroppo io ripeto sempre le stesse cose. Non vorrei intervenire, però diciamo sono le circostanze che lo fanno. Pure io ho messo la firma sotto quell'emendamento presentato dal Consigliere Esposito, però il mio spirito era tutt'altro, che forse annuncerò durante le comunicazioni, visto che adesso non si può fare, è stato invertito del giorno, sennò le

avrei fatte prima. Perciò io ho messo la firma sotto quell'emendamento. Noi ci stiamo preoccupando, no? Adesso, in questa Aula di un emendamento, di una prassi Comunale e non ci stiamo preoccupando del momento storico che sta attraversando la Nazione. Io faccio una domanda a tutti quanti, fra tutti quelli che adesso stanno in questa Aula. Da quanto tempo il mercato è chiuso e i mercatali non vengono a vendere, a esporre le loro merci? Che significa questo? Che adesso per la ripresa di quegli esercizi, sia mercatali sia gli esercizi Comunali che stanno sul territorio non bastano 10 anni per riprendersi. Come vogliamo pretendere che loro siano in regola con i contributi e le tasse Comunali. Io penso che vada bene che noi dobbiamo anche badare anche a quelle che sono le entrate e le uscite dell'Ente, però ci dobbiamo pure preoccupare di chi vive il territorio e come lo vive. Non possiamo solo aspettare che è scaduto un regolamento e io lo devo adottare. Questo è quello che... E sto ancora aspettando la risposta dell'Assessore, per sapere se in merito a questo argomento ci sono degli aumenti o meno. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signori, un po' di ordine. Prego, Assessore.

ASSESSORE GRANATA – Allora, noi già l'abbiamo detto. Non ci saranno aumenti. L'abbiamo già detto il 28 gennaio, quando abbiamo detto adotteremo le tariffe che erano state.., che erano presenti al 31 dicembre del 2018. Ho ribadito nel fare la previsione adesso. Ho detto, è stato chiaro anche forse un pochettino in italiano ho detto che non ci saranno a livello di bilancio. L'importante è mantenere questo. Non ci saranno assolutamente... Quelle erano le tariffe. Si chiamano soltanto adesso canone unico.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore. Si passa alla votazione. Passiamo alla votazione dell'emendamento come nato.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prima l'emendamento e poi votiamo il regolamento. Favorevoli all'emendamento? Votiamo con l'appello. Però, scusatemi,

cioè non facciamo tutti quanti i Presidenti qua. Uno solo deve fare il Presidente. Se ognuno dice le sue – faccio questo, faccio questo e faccio quell'altro. Prego Secone, faccia la sua dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE SECONE – Allora, noi come gruppo Consiliare “Un'altra città” voteremo contro questo emendamento, perché riteniamo che sia discriminatorio nei confronti dei commercianti di Quarto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Secone. Dichiarazione di voto? Passiamo alla votazione. Favorevoli all'emendamento?

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per cortesia Di Criscio, Teatro San Carlo è chiuso.

SEGRETARIO GENERALE – Allora, si vota sull'emendamento originario proposto dalla maggioranza.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale.

Sabino Favorevole.

Cecere Favorevole.

Carandente Favorevole.

Migliaccio Favorevole.

Esposito A. Favorevole

Goliuso Favorevole.

Paparone Favorevole.

Coppola Favorevole.

Esposito G.	Favorevole
Paragliola	Favorevole.
Sannino	Favorevole.
Fiorentino	Favorevole.
Orlando	Assente.
Di Roberto	Favorevole.
Niglio	Assente.
Castellone	Favorevole.
Secone	Contrario.
Celano	Contrario
Lucchese	Contrario.
Rollin	Contraria.
Capuozzo	Contraria.
Rusciano	Assente.
Santoro	Contrario.
Vaccaro	Assente.
Di Criscio	Astenuto.

SEGRETARIO GENERALE – Con 14 voti favorevoli l'emendamento è approvato. 6 contrari e un astenuto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo alla votazione della delibera. È la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di

esposizione pubblicitaria del canone mercale Legge 160/2019, decorrenza 1 gennaio 2021. Dottoressa, facciamo la votazione.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale.

Sabino Favorevole.

Cecere Favorevole.

Carandente Favorevole.

Migliaccio Favorevole.

Esposito A. Favorevole.

Goliuso Favorevole.

Paparone Favorevole.

Coppola Favorevole.

Esposito G. Astenuto

Paragliola Favorevole.

Sannino Favorevole.

Fiorentino Favorevole.

Orlando Assente.

Di Roberto Favorevole.

Niglio Assente.

Castellone Favorevole.

Secone Contrario

Celano	Contrario
Lucchese	Contrario.
Rollin	Contraria.
Capuozzo	Contraria.
Rusciano	Assente.
Santoro	Astenuto.
Vaccaro	Assente.
Di Criscio	Astenuto.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Però ci tengo a precisare una cosa...

(Sovrapposizione di voce)

CONSIGLIERE DI CRISCIO – ... quello è parte integrante di quello che si vota dopo. Allora, approvando l'emendamento significa che...

(Sovrapposizione di voci)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo in votazione, Di Criscio. Questa è la votazione della immediata eseguibilità, Dottoressa.

(Sovrapposizione di voci)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Immediata eseguibilità, Dottoressa.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale.

Sabino	Favorevole.
Cecere	Favorevole.
Carandente	Favorevole.

Migliaccio Favorevole.

Esposito A. Favorevole.

Goliuso Favorevole.

Paparone favorevole

SEGRETARIO GENERALE – Potete fare un po' di silenzio?

CONSIGLIERE DI CRISCIO – ...*(Fuori microfono – inc.)*...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio? Di Criscio? Stiamo in votazione. Dottoressa? Non si interrompe la votazione, Di Criscio.

SEGRETARIO GENERALE – Abbiamo votato prima l'emendamento e poi il regolamento, adesso l'immediata eseguibilità.

Coppola Assente.

SEGRETARIO GENERALE – Di Criscio? Di Criscio, per favore, io non riesco a prendere...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio?

Esposito G. Astenuto

CONSIGLIERE DI CRISCIO – ...*(Fuori microfono – inc.)*...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Criscio?

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Presidente, tu vuoi fare così e fai così.

SEGRETARIO GENERALE – Impugni la delibera.

Paragliola Favorevole.

Sannino Favorevole.

Fiorentino Favorevole.


Orlando	Assente
Di Roberto	Favorevole

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signori, per cortesia.

Niglio	Assente.
Castellone	Favorevole.
Secone	Contrario
Celano	Contrario
Lucchese	Contrario.
Rollin	Contraria.
Capuozzo	Contraria.
Rusciano	Assente.
Santoro	Astenuto
Vaccaro	Assente.
Di Criscio	Assente.

SEGRETARIO GENERALE – Un attimo solo... Con 13 voti favorevoli è approvata la delibera.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al punto 2.





COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 11 del 15 Marzo 2021


OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione del C.C. ricevuta a mezzo pec in data 12/03/2021 - Prot 10707, avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.”

Il giorno 15 del mese di Marzo dell’anno 2021, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera consiliare n. 56 del 19.04.2019, riunito on line, nella seguente composizione:

nominativo	qualifica	presente	assente
<i>Dott. Antonio Luciano</i>	Presidente	X	
<i>Dott.ssa Paola Cetrangolo</i>	componente	X	
<i>Rag. Nicola Maggio</i>	componente	X	

PREMESSO CHE :

- L’art.1 - commi da 816 a 836 – della legge 27/12/2018, n.160, introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art.27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni delle province..... che dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;



- L'art. 52 del D.Lgs 446/97 conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tribuiti ed altre entrate ;
- In particolare l'art.1, comma 821, della L.160/2019, stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale disciplina le casistiche per l'applicazione del canone ivi indicate;

ESAMINATA

- La proposta di delibera consiliare con l'allegato schema di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone marercatale, che tiene in debita considerazione, le disposizioni normative vigenti in materia ;

ESPERITA

- L'istruttoria e l'analisi del regolamento, che si compone di 72 articoli, proposto dal capo Settore I Affari Generali e Tributi Dott. Giovanni Orlando.


VISTO

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità dell' Ente;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, espresso in data 10/03/2021 dal Responsabile di Settore I Affari Generali e Tributi, Dr. Giovanni Orlando;
- il parere favorevole, espresso in data 12/03/2021 del Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Aurora Biondi.

Il Collegio

In relazione alla proposta di delibera e all'allegato regolamento rileva:

- ° Il rispetto del principio della coerenza;
- ° Il rispetto dei principi di semplificazione;
- ° Il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e del sistema di riscossione



Ed esprime **parere favorevole** all'approvazione del “**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**”,- regolamento composto da n. 72 articoli.

Copia del presente verbale viene depositato presso l'Ufficio Protocollo per la trasmissione: Al Presidente del Consiglio – Al Signor Sindaco – All'Assessore al Bilancio – Al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile del Settore I Affari generali e Tributi.


IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Dr Antonio Luciano – Presidente - _____

F.to Dr.ssa Paola Cetrangolo – Componente - _____

F.to Rag. Nicola Maggio – Componente - _____

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI QUARTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE PROPONENTE: Settore I – affari generali e tributi


Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**


Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, che testualmente recita:


“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.


I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi”

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE SETTORE Dott. Giovanni Orlando	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
	Data: <u>10/3/2021</u> <div style="text-align: right;"> Il Responsabile Settore  </div>

IL RESPONSABILE SETTORE BILANCIO Dr.ssa Aurora Biondi	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <u>favorevole</u>
	Data: <u>12-3-2021</u> <div style="text-align: right;"> Il Responsabile Settore  </div>






Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
(d.ssa Gilda Zolfo)



Prot. N. 15968

Il Presidente del Consiglio
(Cecere Giovanni)



Li 22/4/2021

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/18.8.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 22/04/2021

Il Messo Comunale



che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del 18.8.2000);

è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile.

Il Responsabile Uff. Segreteria
(dott. Giovanni Orlando)